Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011[2],
decreta:

Art. 1 Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.

Art. 2 Progetti beneficiari

1 La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:

a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
b. migliorare la qualità delle prestazioni;
c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;
d. migliorare la formazione e il perfezionamento.

2 Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.

Art. 3 Condizioni

1 I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:

a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e
c. creano o assicurano possibilità d'impiego attrattive.

1 RS **101**
2 FF **2011** 2117

2 Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre:

a. avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o

b. avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

3 I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.

Art. 4 Oneri

I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.

Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

1 La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

2 Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.

Art. 6 Procedura

1 Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

2 La SECO decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

Art. 7 Informazione e valutazione

1 La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

2 La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.

Art. 8 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.

Art. 9 Rapporto

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'utilizzo dei mezzi finanziari accordati.

Art. 10 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011	Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011
Il presidente: Jean-René Germanier	Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2011[3]

Termine di referendum: 19 gennaio 2012

[3] FF **2011** 6671